

Regolamento

del

Camposanto di Santo Spirito

in Palermo

Testo unico del 23.12.1924, approvato dalla G. P. A. a 15.5.1925 e successive modifiche del 6.6.1926 approvate a 30.7. detto ed ulteriori modificazioni in base al R. D. 27.7.1934 n. 1265 e al D. P. R. 20.10.1975 n. 803.



Regolamento

del

Camposanto di Santo Spirito

in Palermo

Testo unico del 23.12.1924, approvato dalla G. P. A. a 15.5.1925 e successive modifiche del 6.6.1926 approvate a 30.7. detto ed ulteriori modificazioni in base al R. D. 27.7.1934 n. 1265 e al D. P. R. 20.10.1975 n. 803.

Scuola Tip. «Boccone del Povero»
Palermo, 1981

CAPITOLO I.

Seppellimenti, inumazioni, tumulazioni.

Art. 1. — Il servizio del Camposanto di S. Spirito è regolato dalle disposizioni delle leggi sanitarie e dal regolamento di polizia mortuaria in vigore e dalle disposizioni speciali del presente regolamento.

Art. 2. — Nel Camposanto di S. Spirito il seppellimento può esser fatto o in sepoltura temporanea per inumazione, o in sepoltura perenne per tumulazione.

Sepulture temporanee.

Le sepulture temporanee si eseguono in fossi cavati nella terra senza alcuna opera muraria e solo in determinate sezioni del Camposanto; servono esclusivamente per la inumazione di un solo cadavere e durano per un periodo di anni dieci.

Art. 4. — Le inumazioni si fanno secondo le prescrizioni degli articoli 68 e seguenti del regolamento generale di polizia mortuaria.

Il seppellimento dei feretri nei campi comuni ad inumazione seguirà nelle file in ordine progressivo da sinistra verso destra, secondo il piano regolatore del Camposanto ed a norma dell'art. 69 di detto regolamento.

Lo scavo delle fosse in ciascun campo non dovrà essere ripreso che dopo esaurite tutte le altre sezioni; per tanto resta vietato di occupare con nuovi feretri le fosse rimaste libere per effetto delle esumazioni straordinarie, dovendo questi posti essere riacquistati quando viene il loro turno nelle prossime seppellizioni di ciascuna sezione.

Art. 5. — Ciascuna fossa sarà ricolmata appena deponesi la cassa, in modo che la terra scavata alla superficie sia preferibilmente messa attorno al feretro, e la profonda al di sopra, e si formi all'esterno un

rialzo in pendenza verso i quattro lati pel necessario scolo delle acque piovane.

Art. 6. — Nel Camposanto sono distinti i campi provvisori destinati alle inumazioni dei cadaveri di persone adulte da quelli per i cadaveri dei bambini; per quest'ultimi si ritengono quelli di età minore degli anni sette, i nati morti ed i feti.

Cippo numerato.

Art. 7. — Sulle sepolture temporanee saranno collocati, a cura e spese dell'Amministrazione, un cippo portante il numero progressivo della fossa e la croce di metallo uniforme.

Sepolture perenni per tumulazione.

Sepolture perenni.

Art. 8. — Le sepolture perenni servono per la tumulazione dei membri di una determinata famiglia, per Compagnie, Congregazioni, Sodalizi, e possono aver luogo nelle aree disponibili delle diverse sezioni del Camposanto.

Con decorrenza dal 18.5.1979, in applicazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria, D.P.R. 21.10.1975, n. 803, le concessioni funerarie già perenni hanno le seguenti durate:

- trentennali: i loculi (nicchie) individuali in sacrari collettivi;
- perenni: i cellarietti ossari;
- novantanovennali: tutte le altre concessioni.

Alla scadenza dei predetti termini, tutte le concessioni temporanee, ad eccezione di quelle nei campi provvisori, potranno essere rinnovate per una durata uguale a quella iniziale, mediante il pagamento di una somma pari al prezzo di tariffa in vigore al momento della scadenza.

Nel caso in cui non si verifichi il rinnovo delle concessioni, i resti e le salme esistenti nelle sepolture dovranno essere trasferiti a cura e spese dei concessionari o dei loro eredi, onde consentire che l'Ente rientri nella disponibilità delle sepolture.

Ove non vengano effettuati i suddetti trasferimenti l'Amministrazione, previa notifica nei modi di legge, procederà d'ufficio alla riunione dei resti in cassette ossario di zinco individuali, sulle quali sarà apposto, ove possibile, nome cognome e data di morte ed al trasferimento in cellarietti ossari individuali. Nei casi in cui si tratti di salme di non compiuto decennio, l'Amministrazione potrà procedere al trasferimento in altre sepolture dell'Ente in attesa che con il compiuto decennio si possa procedere alla riunione o trasferimento in cellarietto ossario secondo le modalità su esposte.

Di tutte le suddette operazioni sarà redatto debito verbale, a cura del Soprintendente del Camposanto, nel quale dovranno essere indicati la sepoltura di provenienza e l'ossario di trasferimento. Tutte le operazioni effettuate dovranno altresì essere annotate nei relativi paritari. Alla scadenza delle concessioni, l'Ente procederà al rimborso delle aree e dei manufatti funerari secondo le norme del presente regolamento, previo il trasferimento da parte degli interessati di tutte le salme e resti esistenti nelle stesse.

Ove sia l'Ente ad effettuare d'ufficio, dopo la scadenza delle concessioni, i trasferimenti e le riunioni necessarie, per rendere libere le sepolture, non si procederà ad alcun rimborso per i loculi.

Per le altre sepolture le spese di trasferimento e riunione, saranno detratte dal rimborso spettante.

REVOCHE

Per tutte le sepolture non individuali, trascorsi 50 anni, senza che si sia proceduto ad alcuna tumulazione o che non si sia manifestato l'interesse di alcun concessionario o suo erede nell'uso o manutenzione della sepoltura, si procederà alla revoca della concessione, fermo restando il diritto al rimborso, secondo le suddette disposizioni, detratte le eventuali spese dei trasferimenti e riunioni effettuati d'ufficio per rendere libera la sepoltura, secondo le suddette disposizioni.

Le concessioni saranno altresì revocate, quando le sepolture, sia che appartengano a privati sia a congregazioni laiche o religiose versino in un grave stato di incuria ed abbandono.

L'Amministrazione, prima di procedere alle revoca delle concessioni, procederà a diffidare i concessionari od i loro eredi a compiere tutte le opere necessarie. Ove gli interessati non provvedano ad iniziare i lavori entro 60 giorni dalla data di diffida ed a compierli entro un anno, si procederà, senz'altro avviso, alla revoca delle concessioni. Le salme ed i resti eventualmente esistenti saranno riuniti e trasferiti secondo le modalità previste in caso di scadenza delle concessioni. Il rimborso eventualmente richiesto sarà liquidato, detratte le spese necessarie per il trasferimento e riunione delle salme resti esistenti nella stessa, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Nel caso non si conosca il domicilio dei concessionari o dei loro eredi si procederà alla notifica della suddetta diffida a mezzo pubblicazione all'albo pretorio, secondo le norme di notifica degli atti giuridici.

15 giorni

Art. 9. — Le tumulazioni si fanno in nicchie costruite secondo le prescrizioni dell'art. 76 del regolamento generale di polizia mortuaria; i cadaveri da tumularsi devono essere in ogni caso chiusi in cassa metallica saldata a fuoco.

Art. 10. — Nelle aree destinate per sepolture non è permessa la inumazione dei cadaveri, meno casi eccezionali a ben vista dell'Amministrazione.

Art. 11. — Sono destinate per le sepolture le tombe murali appositamente costruite a cura dell'Amministrazione e le aree in piena terra indicate nelle tariffe.

Per tutte le categorie di tali sepolture saranno volta per volta assegnate dall'Ispettore tecnico le dimensioni occupabili con monumento, il prezzo del terreno e l'importo della costruzione, che variano a seconda i luoghi in cui trovansi edificate e le opere fattevi.

Le spese contrattuali per le concessioni sono a carico dei concessionari.

Art. 12. — I concessionari di terreno sono obbligati a costruirvi le cripte sotterranee nel minor tempo possibile, previa regolare presentazione dei disegni del progetto e secondo le istruzioni regolamentari.

Termine per la costruzione.

Se nel termine di un anno dal giorno della concessione non avranno ancora iniziato i lavori e nel termine di due anni non avranno completato le opere, l'Amministrazione nell'uno e nell'altro caso senza obbligo di preavviso si rimetterà nel possesso del terreno concesso e l'originario concessionario avrà solamente diritto al rimborso di tre quarti del prezzo da lui pagato.

Sottomissione agli obblighi del Regolamento.

Art. 13. — I concessionari di terreno, che avranno a loro cura e spese costruito le sepolture, sono sottoposti agli stessi obblighi dei concessionari delle tombe costruite dall'Amministrazione a norma degli articoli del presente regolamento.

Art. 14. — Non saranno costruite tombe individuali perenni, a cura dell'Amministrazione, se non in casi eccezionali, e sempre che nelle antiche sezioni se ne presenterà l'opportunità.

Tariffe.

Art. 15. — Le concessioni delle sepolture hanno luogo a seconda della loro classificazione e sotto le condizioni espresse nella tariffa in vigore.

Pagamenti.

Art. 16. — I pagamenti per le concessioni di sepolture o di zone di terreni e per qualsiasi altro titolo dovranno sempre esser fatti al Tesoriere dell'Amministrazione, che ne rilascerà quietanza.

Incognografia del Camposanto.

Art. 17. — Presso l'Amministrazione sono tenute e rese ostensibili agli interessati la pianta generale del Camposanto e quelle delle diverse sezioni, dalle quali potrà essere rilevata la situazione rispettiva delle varie classi di sepolture e di terreno a concedere.

Immissione nelle sepolture gentilizie.

Art. 18. — Nei sepolcreti di famiglia i concessionari hanno facoltà di farvi seppellire i parenti e gli affini.

Il concessionario può inoltre permettere che vi siano sepolti i cadaveri di persone estranee alla sua famiglia; in tal caso dovrà dare il suo consenso per iscritto e, se la concessione della sepoltura è indivisa fra varie persone, occorrerà il consenso di tutti i concessionari o da un delegato di essi, nominato a mente del seguente articolo 23.

Quando si ha ragione ritenere che l'esercizio di tale facoltà celi una vera alienazione, anche parziale, avente carattere di speculazione, l'Amministrazione potrà negare il permesso.

Diritti d'immissione e spese di seppellizione.

Art. 19. — Per ciascuna tumulazione nelle sepolture gentilizie è dovuto all'Amministrazione un diritto d'immissione variabile a seconda della loro classificazione giusta la tariffa in vigore.

Tale diritto d'immissione per i cadaveri o resti di essi, che vi debbono esser trasferiti da altre sepolture gentilizie dello stesso Camposanto, vien corrisposto nella misura della differenza tra il diritto pagato e quello dovuto a norma di tariffa.

Per i cadaveri di persone estranee il diritto d'immissione nelle sepolture di famiglia ai sensi del precedente art. 18 verrà corrisposto dagli interessati nella misura del doppio di quello come sopra stabilito per i congiunti.

Non è dovuto alcun diritto d'immissione:

a) per il primo cadavere o scheletro, che verrà seppellito nelle sepolture gentilizie;

b) per tutti quei cadaveri di congiunti, che, trovandosi già nel

2 Estrad
e distan
di 5 anni

campo temporaneo, potessero interessare il concessionario all'atto della concessione della sepoltura gentilizia o del terreno. Tale vantaggio cessa quando i cadaveri fossero stati sepolti nel temporaneo dopo la concessione, nel qual caso il diritto d'immissione sarà dovuto come se si trattasse di nuovo cadavere.

Oltre al diritto d'immissione, sono dovute le spese di seppellizione dei cadaveri, secondo la tariffa che sarà in vigore al momento della richiesta della tumulazione.

Divieto di concessione di più sepolture ad unica persona.

Art. 20. — La concessione di una sepoltura di famiglia non può essere accordata alla stessa persona, che già ne abbia altra, salvo che questa sia pressochè tutta occupata e per essa si rinunci per sempre alla facoltà di rimuovere i feretri esistenti.

Sepolture abbandonate.

Art. 21. — Qualora dalle sepolture si vorranno estrarre i feretri già sepolti per trasportarli in altro Camposanto, tanto il terreno che le costruzioni già fattevi s'intendono senz'altro abbandonati e devoluti all'Amministrazione, la quale potrà disporne liberamente dal dì della eseguita esumazione senza che per questo il concessionario abbia diritto a pretendere compenso alcuno.

Compenso del prezzo del terreno nel caso di nuova concessione alla stessa persona.

Art. 22. — Se il concessionario di una tomba perpetua vorrà trasportare i feretri che vi si trovano tumulati in un'altra sepoltura di maggiori dimensioni dello stesso Pio Luogo, l'Amministrazione nel fare la nuova concessione, rimborserà al concessionario, i $\frac{3}{4}$ del prezzo globale pagato allorché l'abbandono della tomba, nello stato in cui si trova, avvenga entro tre anni dalla data di concessione, della metà di detto prezzo quando sono trascorsi cinque anni e di $\frac{1}{4}$ negli altri casi e, semprechè i manufatti siano in istato di buona conservazione.

Se invece i feretri verranno trasferiti in altri Camposanti fermo restando il diritto di reimmissione in possesso della tomba abbandonata, l'Amministrazione rimborserà i $\frac{3}{4}$ entro i tre anni dalla concessione, $\frac{1}{4}$ negli altri casi, come pure rimborserà le tre quarte parti del prezzo pagato nel caso che il concessionario, senza aver usato la tomba, dichiara di doversi trasferire, definitivamente, in altra città. E il tutto semprechè l'Amministrazione abbia riconcessa la tomba in abbandono. In ogni caso — per le retrocessioni delle piccole tombe gentilizie — sarà compensata la superficie del terreno della sepoltura abbandonata, in base al prezzo di tariffa del terreno, vigente all'epoca della retrocessione, fermo restando che le percentuali di rimborso, proporzionali al tempo di godimento del sepolcro, si intendono riferite soltanto alle opere murarie della tomba stessa e calcolate in base al prezzo originario di acquisto di tali manufatti.

Diritto di successione.

Art. 23. — Il diritto relativo ai sepolcreti di famiglia passerà alla morte del concessionario agli eredi e legittimi successori.

Costoro dovranno delegare per lo esercizio dei diritti di concessione un solo fra essi e darne legale scienza all'Amministrazione, senza di che non si rilascerà licenza di seppellizione.

Diritto dubbio di sepolcro.

Art. 24. — Nessuna tumulazione o esumazione, nessun atto inerente al diritto di sepolcro sarà concesso nelle sepolture di famiglia ogni qual-

volta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure si faccia opposizione da parte di aventi diritto, o possa altrimenti sembrare opportuno per ragioni di ordine morale.

Lavori nelle sepolture.

Art. 25. — I lavori occorrenti per le tumulazioni dovranno essere fatti a cura dell'Amministrazione ed a spese degli interessati, a norma delle tariffe vigenti.

Qualunque altra opera di costruzione o sistemazione delle sepolture potrà essere eseguita direttamente a cura dei concessionari, i quali però, prima di iniziarla, dovranno munirsi di apposito permesso rilasciato dalla Amministrazione del Camposanto.

L'Amministrazione ha sempre la facoltà di sorvegliare a mezzo dei suoi impiegati l'esecuzione dei lavori, che si eseguono a cura dei concessionari.

Depositi temporanei.

Art. 26. — L'Amministrazione, oltre le sepolture per famiglia, di cui ai precedenti articoli, concede posti temporanei in apposite nicchie o celle nei sotterranei delle corsie e nella galleria sotterranea ai prezzi fissati al N. 3 della tariffa.

Art. 27. — Coloro, che su terreno concesso dall'Amministrazione costruiranno a loro cura una sepoltura e coloro che acquisteranno una sepoltura gentilizia costruita dalla Amministrazione; avranno facoltà di trasferire in tali sepolture i feretri di persone di propria famiglia già tumulati nelle celle perpetue della galleria sotterranea o nelle celle provvisorie dei sotterranei delle corsie.

La facoltà di cui sopra darà diritto al rimborso, se esperita nel termine di un anno dalla data della concessione, se trattasi di cella perpetua, e di due anni se di cella provvisoria.

Per ogni cella perpetua dai muri di cinta del Camposanto che in seguito ad occupazione verrà lasciata libera, sia per adulti che per bambino, che per ossario, si avrà diritto, semprechè la traslazione della salma o dei resti abbia luogo in altre sepolture dello stesso Camposanto di S. Spirito al rimborso:

- 1) di tre quarti del prezzo della tariffa in vigore al momento della retrocessione se la traslazione avvenga entro l'anno della occupazione;
- 2) di due terzi del prezzo stesso se il trasferimento avvenga entro due anni dalla detta occupazione;
- 3) di un terzo del prezzo suddetto se l'abbandono abbia luogo dopo i due anni;
- 4) di quest'ultima quota parte indipendentemente dalla durata della occupazione, se il trasferimento abbia luogo in altri Camposanti;
- 5) dell'intero prezzo se la cella non sia stata occupata.

Posti abbandonati nei sotterranei.

Art. 28. — Esumato da una cella o nicchia dei sotterranei delle corsie o della galleria sotterranea un feretro per essere trasferito in un altro Camposanto, la cella o nicchia torna a piena disposizione dell'Amministrazione senza obbligo di compenso.

Cripte dei sotterranei.

Art. 29. — Non saranno mai fatte concessioni di cripte o sotterranei delle corsie.

Obbligo delle Compagnie e Sodalizi.

Art. 30. — Le Compagnie e gli altri Sodalizi, che ebbero concesse aree di terreno, restano soggette a tutte le disposizioni del presente regolamento.

Restano inoltre tenuti a far pervenire nel mese di Gennaio di ogni anno all'Amministrazione l'elenco o ruolo dei soci e lo stato di famiglia di ognuno di essi per rilevare le persone che hanno diritto alla sepoltura.

Non ottemperando all'obbligo suddetto, verranno sospesi i seppellimenti.

Variazioni al ruolo delle Compagnie e Sodalizi.

Art. 31. — Tutte le variazioni di ruolo, sia per ammissione che per cancellazione di soci, che potranno avvenire nel corso dell'anno dovranno mensilmente essere comunicate all'Amministrazione, la quale non rilascerà licenza di seppellimento se non per coloro che figurano regolarmente iscritti nei ruoli o nelle successive modificazioni di essi.

Le Compagnie ed i sodalizi di cui all'art. 30 hanno l'obbligo di mantenere le aree a loro concesse in perfetto stato di decoro nel rispetto delle norme di Polizia Mortuaria.

La violazione di quanto sopra comporta la revoca della concessione.

CAPITOLO II.

Esumazioni.

Esumazioni ordinarie e straordinarie.

Art. 32. — Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie a norma degli artt. 83 e ss. del regolamento di polizia mortuaria.

Art. 33. — Le esumazioni ordinarie hanno luogo quando, trascorsi 8 anni dal seppellimento per inumazione, si scavano di nuovo le fosse per dar luogo ad altre inumazioni.

Le esumazioni straordinarie, allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti per essere trasportati in altre sepolture o per indagini nell'interesse della giustizia.

Alle esumazioni ordinarie provvede l'Amministrazione del Camposanto sotto la propria responsabilità dopo decorsi otto anni di inumazione dei cadaveri.

Per le esumazioni straordinarie, salvo il caso di ordini emanati dall'autorità giudiziaria, occorre il permesso speciale del Sindaco e l'esatta osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 84 a 90 del Regolamento di polizia mortuaria.

Tutte le operazioni relative alla esumazione straordinaria, saranno fatte sotto la sorveglianza diretta del Sovrintendente o del Vice Sovrintendente del Camposanto, i quali cureranno la scrupolosa osservanza delle disposizioni all'uopo date dall'Ufficiale Sanitario del Comune.

Resti di cadaveri che hanno compiuto otto anni nel temporaneo.

Art. 34. — I resti dei cadaveri rinvenuti, quando, decorsi otto anni dall'inumazione, si procede all'esumazione dalle sepolture temporanee, saranno diligentemente raccolti e deposti nell'ossario generale.

Per le esumazioni ordinarie ottennali l'Amministrazione non ha obbligo di preavvisare i congiunti, i quali però potranno, prima della scadenza degli otto anni, richiedere il passaggio dei resti nell'ossario privato

o in sepoltura gentilizia, previo pagamento dei diritti e delle spese di cui nella tariffa in vigore.

Gli avanzi degli indumenti, resti di feretri, ecc. saranno raccolti a parte e inceneriti dentro il Cimitero.

Art. 35. — Nessun feretro potrà esser tolto da una sepoltura, tranne che per essere tumulato in altra sepoltura e sempre previa istanza scritta degli interessati, che dovranno giustificare la loro qualità e sostenere le spese.

Art. 36. — Tutte le spese occorrenti per rinnovazione di feretri od altro sono a carico degli interessati.

Art. 37. — Non è permesso di assistere alle esumazioni se non agli interessati ed a coloro che vi debbono prender parte per dovere di ufficio.

Art. 38. — Qualora per eseguire riunioni di scheletri, sistemazioni o riparazioni nelle sepolture private, occorra rimuovere e risepellire cadaveri o resti di essi, se ne farà domanda alla Amministrazione, la quale, se nulla osti per la pubblica igiene e ottemperati gli obblighi di legge, ne rilascerà regolare licenza.

Nel caso in cui nello stesso giorno non si possano eseguire le operazioni di esumazione e ritumulazione, l'Amministrazione potrà consentire il deposito provvisorio dei cadaveri nei propri sotterranei, e, ove trattisi di cadaveri che non hanno compiuto il decennio, deve il deposito essere fatto in nicchie costruite a cura dell'Amministrazione e a spese dei richiedenti.

Per tali operazioni e depositi provvisori sono dovuti i diritti nascenti dalla tariffa.

Ossari.

Art. 39. — Nel Camposanto esistono gli ossari privati e l'ossario generale.

Art. 40. — L'ossario generale, rispondente alle prescrizioni dell'articolo 67 del regolamento di polizia mortuaria, serve in perpetuo i resti dei cadaveri esumati dalle sepolture temporanee dopo il decorso del decennio dalla inumazione e non esumati altrove.

Le ossa dei cadaveri esumati dalle sepolture temporanee, dopo il decorso del decennio, vengono depositate nell'ossario generale, dove, per la conservazione delle ossa nell'ossario generale, non è dovuto alcun diritto all'Amministrazione.

Art. 41. — Oltre che nell'ossario generale, i resti dei cadaveri provenienti sempre dalle sepolture temporanee possono essere conservati per un decennio in speciali cassette, o in speciali cassette sotterranee costruite e in speciali celle individuali.

Il prezzo del deposito in tali cassette è determinato nella tariffa in vigore.

Tal deposito può essere rinnovato di decennio in decennio ripeténdo il pagamento di essi sopra.

Art. 42. — Coloro che intendono depositare nelle cassette speciali (ossario privato) i resti di un cadavere, dovranno farne richiesta alla sede centrale dell'Amministrazione.

Traslazioni delle sepolture.

Spese di traslazione.

Divieto di assistere alle esumazioni.

Esumazioni e ritumulazioni.

Ossario generale.

Ossario privato.

Deposito di cassette nell'ossario privato.

I richiedenti dovranno declinare nome, cognome e paternità, e indicare l'epoca del seppellimento. Quando nulla osti in rapporto alla pubblica igiene, l'Amministrazione, previo pagamento di quanto è dovuto in base alla tariffa, accoglierà l'istanza, e provvederà a che, fatta l'esumazione, le ossa rinvenute si ripongano, coi dovuti riguardi, in una cassetta metallica fornita dall'Amministrazione stessa a spese degli interessati, portante il numero in targhetta di ferro smaltato, corrispondente a quello dell'elenco.

La cassetta verrà tosto collocata nell'ossario privato.

Le dimensioni delle cassette sono uguali, sia che servano per i resti di cadaveri di adulti, che di bambini.

Art. 43. — Tanto all'esumazione che al collocamento nell'ossario privato potranno assistere i parenti del defunto, o i loro incaricati.

Divieto di collocare più scheletri in unica cassetta.

Art. 44. — Ogni cassetta potrà accogliere i resti di un solo cadavere; è quindi vietato collocare in unica cassetta i resti di più cadaveri.

CAPITOLO III.

Monumenti, Cippi, Croci, Lapidi, Epigrafi.

Oggetti funerarii sui tumuli nel temporaneo.

Art. 45. — È permesso, a spese degli interessati e senza obbligo di pagamento di tassa, cingere con strisce di marmo in costa lo spazio occupato dal tumulo delle sepolture temporanee ed apporvi una piccola lapide delle dimensioni centimetri 30 × centimetri 35, contenente solo il nome e cognome dell'estinto, la data della nascita e della morte.

Le strisce di marmo non potranno sporgere dalla terra oltre i centimetri 10 e potranno cingere uno spazio superficiale di m. 1,50 di lunghezza per m. 0,60 di larghezza per le fosse di adulti, e uno spazio di m. 1,20 per m. 0,50 per le fosse di bambini.

È pure permesso collocare ai quattro angoli dello spazio chiuso dalle strisce quattro colonnette metalliche con o senza lampadine collegate da catene. Qualora poi la parte interessata voglia collocarvi un monumentino di marmo o di altro materiale, può ottenere il permesso dall'Amministrazione, mediante il pagamento della tassa prevista nella tariffa, purchè però il monumentino non oltrepassi l'altezza di m. 0,60 e la larghezza di m. 0,30 e sia collocato in modo da lasciare sempre visibile il cippo numerato.

Nella categoria del monumentino rientra anche quella specie di rialzi cementati, che si elevano dal suolo al di là dei dieci centimetri come sopra prescritti per le strisce di marmo. Per la collocazione di qualunque oggetto funerario sulle fosse temporanee è dovuta una cauzione secondo tariffa, che sarà restituita dietro collaudo dell'Ispettore Tecnico.

Non si potranno sulle fosse temporanee coltivare arbusti di qualsiasi specie, ma soltanto piccole piante da fiore a basso fusto, e purchè resti sempre scoperto il cippo.

L'Amministrazione potrà far togliere senza preventivo avviso alle parti le piante collocate in contravvenzione alla presente disposizione.

Progetti di tombe e monumenti.
Termine pel compimento dei lavori.

Art. 46. — I concessionari di sepolture che volessero applicarvi decorazioni o erigervi monumento, dovranno preventivamente presentare domanda all'Amministrazione, unendovi i disegni e tipi relativi in doppio esemplare nella scala di un decimo del vero e in forma legale.

L'Amministrazione potrà accogliere o respingere la domanda, a seconda la convenienza del progetto, anche in relazione al luogo in cui l'opera dovrà essere collocata, e stabilirà, nel caso favorevole, un termine pel compimento dei lavori.

Dei due esemplari del progetto approvato uno viene conservato presso l'Ufficio d'Amministrazione.

Tassa di revisione di monumenti.

Per la revisione dei disegni dei monumenti è dovuta all'Amministrazione la tassa stabilita nella tariffa.

Per le sole riparazioni, che non importino modifiche alle forme e disposizione delle sepolture, non occorre altro che la domanda in iscritto agli Amministratori con la indicazione precisa dei lavori che s'intendono eseguire.

Quando l'opera a costruirsi o modificarsi fosse una cripta (ossia camera sotterranea) il disegno deve essere fatto in iscala 1/50 e deve contenere la pianta e due spaccati con la numerazione rispettiva delle nicchie.

Deposito in cauzione.

Art. 47. — Chi vuole eseguire opere di qualsiasi natura sul terreno o sepoltura concessagli, dovrà, nel richiederne il permesso, eseguire presso il Tesoriere un deposito provvisorio secondo la tariffa.

Per eseguire le iscrizioni lapidarie su monumenti già esistenti, tale deposito sarà secondo la tariffa in vigore.

Il deposito sarà restituito quando, completate le opere, ne sarà fatto il collaudo dall'Ispettore tecnico del Camposanto e sarà dichiarato dall'Ispettore medesimo che durante i lavori non sono stati arrecati danni all'Amministrazione o ai terzi.

Art. 48. — Non è permesso ai privati di eseguire nei giorni festivi, lavori di qualsiasi genere.

Limiti per occupazione di monumenti.

Art. 49. — Coloro che elevano cappelle o monumenti di qualsiasi forma e dimensione dovranno sempre limitare l'occupazione dell'area concessa, lasciando tutt'intorno, meno del prospetto, delle zone libere fuori terra, cioè:

Per i piccoli monumenti che occupano uno spazio di metri quadrati due o poco più, tali zone dovranno avere la larghezza di centimetri 15.

Per tutt'altri monumenti che superano il detto spazio, tale larghezza non può essere inferiore a centimetri 25.

Tali zone saranno misurate dai massimi sporti della base della Cappella o monumento.

Tetti delle cappelle.

Art. 49 bis. — Nella esecuzione delle edicole e cappelle è rigorosamente vietato di costruire i tetti in maniera che le acque siano raccolte e fatte versare da gronde a flusso libero.

Divieto di eseguire vani di ingresso nella parte posteriore dei monumenti.

Art. 50. — Gli ingressi nelle edicole e cappelle possono solamente aver luogo dal prospetto principale, restando vietato di praticare altri vani d'ingresso negli altri lati del monumento, fossero anche destinati per l'accesso nei sotterranei.

Riparazioni a guasti arrecati.

Diritti per occupazione temporanea di terreno.

Divieto di collocazione di monumenti imperfetti non conformi ai progetti.

Qualità di materiali da costruzione.

Art. 51. — Chiunque per costruzioni di fabbriche o erezioni di monumenti danneggerà le stradelle, i viali ed i passaggi in genere, sarà tenuto ad eseguire le necessarie riparazioni per ridurli nel primiero stato e dovrà tenere costantemente pulito il suolo dalle materie e dalla polvere che provengano dai lavori in esecuzione.

Art. 52. — Nei limiti indicati dall'Ispettore tecnico e previa licenza dell'Amministrazione, è permesso ai concessionari di occupare temporaneamente, in occasione delle costruzioni, quella quantità di terreno strettamente necessaria per il deposito dei materiali occorrenti, in rapporto a quanto è stato disposto nel presente regolamento, tutte le volte però che vi sia terreno disponibile nei luoghi circostanti a quello concesso. In caso contrario l'Amministrazione provvederà volta per volta, inteso l'Ispettore tecnico.

Per dette occupazioni temporanee di suolo è dovuta una tassa secondo la tariffa vigente per metro quadrato e per giorno, a cominciare dal dì dell'occupazione, senza eccezione alcuna. L'importo di dette occupazioni sarà pagato di mese in mese, anticipatamente.

Il detto terreno occupato temporaneamente sarà circuito da fitto steccato di tavole nuove di altezza non inferiore ai due metri.

Tutti i materiali da costruzione dovranno essere trasportati direttamente nell'interno dello spazio assegnato.

Art. 53. — Non sarà permessa la collocazione di monumenti o decorazioni che non rispondano perfettamente al disegno approvato, o che siano di lavoro imperfetto.

Art. 54. — a) Per l'esecuzione di lapidi, monumenti di qualsiasi forma, sacrietti, edicole e cappelle è vietato l'uso di materiali facilmente decomponibili o derivanti dalla saldatura mediante mastice o cemento di piccoli pezzi, spessori o striscie di qualsivoglia materiale, e di impellicciature in marmo di spessore inferiore a cm. 3. Nel caso di costruzioni in pietra arenaria da intaglio detto spessore non deve essere mai inferiore a cm. 8 per la parte squadrata, oltre al maggiore spessore verso il lato interno, grezzo, per l'ammorsamento dei blocchi nel getto di calcestruzzo che deve essere eseguito contemporaneamente alla posa dei singoli filari. Tutti i materiali devono essere messi in opera a perfetta regola d'arte.

b) Tutte le costruzioni devono essere provviste di una scatola incassata per impianto luce posta sul retrospetto; gli impianti elettrici devono essere eseguiti sotto traccia ed anche sotto traccia deve essere il collegamento tra detta scatola e la rete di distribuzione del Camposanto.

c) Costruzione monumenti funerari: il marmo posto a delimitazione del basamento generale fuori terra non deve avere spessore inferiore a cm. 4. Detto spessore può essere di cm. 3 soltanto per i graniti. Le spirali a delimitazione della botola non devono avere spessore inferiore a cm. 2 e devono essere incastrate perfettamente nel basamento.

Le lastre a chiusura esterna della botola devono avere spessore non inferiore a cm. 3. Qualora si vogliano realizzare mediante la sovrapposizione di lastre di marmo di diversa qualità quella inferiore non può avere spessore inferiore a cm. 3, tutte le altre spessore non inferiore a

cm. 2 ed il collegamento tra le varie parti deve essere eseguito, oltre che con i normali collanti, mediante opportuni perni passanti in ottone con dado dalla parte interna e testa sagomata o maniglia dalla parte esterna.

Il basamento del monumento (spalliera) deve essere realizzato con marmi aventi le stesse caratteristiche di quelli di cui al primo comma della presente lettera.

Il monumento deve essere realizzato mediante elementi di spessore non inferiore a cm. 8 collegati tra di loro mediante tondini in ottone opportunamente seghettati onde evitare lo sfilamento. È ammesso l'uso di lastre di spessore non inferiore a cm. 3 quando le stesse siano incastrate almeno su tre lati in blocchi monolitici, o di spessore non inferiore a cm. 2 quando siano interamente interposte tra elementi monolitici.

È vietato l'uso di colonne o pilastri in materiale sintetico, o rivestiti in marmo, od in massello di marmo o diametro inferiore a cm. 8.

I pilastri posti a delimitazione della parte fuori terra devono essere in massello e non possono avere spessore inferiore a cm. 10. Gli eventuali barroni in ottone o leghe non deteriorabili per ossidazione devono penetrare all'interno di detti pilastri per almeno cm. 4. Tutti i collegamenti tra le varie parti devono essere eseguiti oltre che con i normali collanti, con tondini in ottone opportunamente seghettati per evitare lo sfilamento.

È vietato l'uso di perni, barroni, catene od ornamenti in genere in ferro nel caso in cui anche solo uno degli estremi dei detti elementi sia annegato nel marmo.

Le fioriere possono essere realizzate con lastre di marmo di spessore non inferiore a cm. 2 e devono essere rivestite all'interno da lastre di piombo perfettamente saldate tra di loro onde evitare il contatto tra la terra e la fioriera.

È vietata la collocazione di striscie di marmo riportate, qualunque sia il sistema di fissaggio, ad eccezione del mosaico.

d) Costruzione sacrietti, edicole e cappelle funerarie. Si preferisce l'uso della pietra arenaria da intaglio con spessori non inferiori a quelli fissati alla lettera a) delle presenti norme. Detto uso potrà essere imposto dall'Ente per quelle costruzioni che ricadano nella zona antica e monumentale del Camposanto.

È ammessa la realizzazione dei prospetti o parte di essi in calcestrutto a faccia vista, a condizione che siano realizzati a perfetta regola d'arte e che la forma e lo studio compositivo della costruzione ne giustifichino l'uso.

È ammesso l'uso di intonaci pregiati, nella misura non superiore al 15% della superficie esterna di ciascun prospetto (detratti i vani), soltanto nel caso in cui l'uso degli stessi sia fondamentale per il raggiungimento di un valido effetto architettonico e compositivo. Di detti intonaci necessita in fase di progettazione specificare la qualità ed il colore e, prima della esecuzione, predisporre dei campioni da sottoporre all'esame dell'Ente.

È pure ammesso l'uso di intonaci, sempre alle condizioni summen-

zionate, per superfici estese più del 15% della superficie di ciascun prospetto, quando le forme della costruzione siano tali da non consentire il rivestimento con materiali lapidei o la realizzazione della stessa in pietra da intaglio.

È ammesso il rivestimento dei prospetti con lastre di marmo a condizione che le stesse non abbiano spessore inferiore a cm. 3 e che siano una per una ancorate alla muratura. In tale caso i rivestimenti dei vani porta e finestra dovranno avere spessore non inferiore a cm. 4 ed essere realizzati con il minore numero di lastre possibile. Le lastre a rivestimento della parte superiore di detti vani oltre ad avere uno spessore di cm. 4 devono essere in un sol pezzo, poggiate interamente sul rivestimento laterale e perfettamente ancorate alla muratura superiore.

Le cornici, gli elementi aggettanti, i bordi di eventuali pensiline devono essere realizzati con masselli monoblocco in marmo o pietra da intaglio, perfettamente collegati alla struttura e dimensionati in modo tale che la parte poggiante sulla struttura sia di dimensioni almeno doppie di quelle aggettante.

È permesso l'uso di intonaco per dette parti, a condizione che lo stesso risponda a quanto previsto al comma 3° della presente lettera o di calcestruzzo a faccia vista, alle condizioni di cui al comma 2° della stessa.

e) Tutte le ditte le cui costruzioni, eseguite dopo l'entrata in vigore delle presenti norme tecniche, subiscono dissesti per cause derivanti dal mancato rispetto delle suddette norme, o per imperfezioni costruttive imputabili ad incuria od incapacità della ditta, saranno dopo l'ammonizione e la diffida, sospese dall'operare all'interno del Camposanto per un periodo variabile da 1 mese ad 1 anno.

Dopo tre sospensioni sarà revocata l'autorizzazione di operare all'interno del Camposanto per un periodo da 5 a 10 anni.

Durante il periodo di sospensione o di revoca i titolari delle ditte non potranno operare all'interno del Camposanto nè in rappresentanza nè alle dipendenze di altre ditte.

Muri dei sotterranei.

Art. 55. — Nella costruzione delle cripte e camere sotterranee i muri perimetrali dovranno essere rigorosamente compresi nei limiti dell'area concessa.

Muri di cinta del Camposanto.

Art. 56. — È vietato di addossare monumenti, lapidi, cancellate o decorazioni qualsiasi ai muri di cinta del Camposanto.

Divieto di lavorare i materiali da costruzione nel Camposanto.

Art. 57. — Le pietre da costruzione o decorazione e le lapidi sepolcrali non potranno essere lavorate o incise nel recinto del Camposanto, ma vi dovranno essere trasportate in condizione da essere collocate.

Si permetterà l'impianto delle armature per il sollevamento dei materiali, quando i medesimi sono pronti per l'edificazione del monumento.

Alla fine dei lavori il concessionario dovrà togliere le armature e sgombrare lo spazio temporaneamente occupato.

Penale.

Decorso il termine assegnato per i lavori giusta l'art. 46 del presente regolamento, i concessionari saranno sottoposti ad una penale se-

- Formazione delle malte.
- Art. 57. — Condo la tariffa vigente, per ogni giorno e per ogni mq. di terreno concesso, sino all'espletamento dei lavori.
- Art. 58. — È vietato di spegnere la calce viva nel recinto del Camposanto, dovendo la medesima esservi trasportata in pasta.
- Per la formazione delle malte gli Amministratori si riserbano il diritto di far entrare quella quantità di calce in pasta, sabbia, pozzolana ed altro che sia sufficiente per una giornata di lavoro.
- Art. 59. — Gli operai che lavorano nel Camposanto dovranno astenersi dall'attaccare corde ai monumenti, ai cancelli, agli alberi, ecc. dall'appoggiarvi strumenti, utensili di lavoro, dal deporre sulle tombe o alle loro basi, o ai piedi degli alberi ed arbusti materiale da costruzione, o qualsiasi oggetto.
- Dovranno inoltre, specie nella esecuzione degli sterri, conformarsi esattamente alle disposizioni, che saranno loro date dall'Ispettore tecnico o da chi per esso.
- Art. 60. — La terra, le pietre, i calcinacci, le macerie e tutto ciò che si rendesse inutile alle opere eseguite, o da eseguire, dovranno giornalmente a cura dei concessionari essere trasportati fuori del Camposanto.
- In caso contrario si provvederà dall'Amministrazione a spese dei concessionari.
- Stabilità degli oggetti delle tombe.
- Art. 61. — Gli oggetti di ornamento e decorazione dei monumenti, le ghirlande metalliche ed altri ricordi dovranno essere collocati stabilmente e in maniera da non poter essere facilmente asportati.
- L'Amministrazione non si rende responsabile dei guasti, o furti di detti oggetti depositi sulle tombe e attaccati ai monumenti.
- Inamovibilità dei monumenti e delle iscrizioni.
- Art. 62. — I monumenti e qualsiasi iscrizione già collocati non potranno essere rimossi per tutto il tempo della concessione della sepoltura ove sono posti, ritenendosi sin dal momento della loro collocazione siccome parte integrale del Camposanto.
- Manutenzione delle tombe e dei monumenti.
- Art. 63. — Le spese occorrenti per la manutenzione e conservazione delle tombe e dei monumenti sono a carico dei concessionari.
- Monumenti deperiti.
- Art. 64. — Allorchè un monumento, o qualche parte di esso, o altro segno funerario viene a sconnettersi, a spostarsi, a cadere, o a minacciare di cadere, i rispettivi concessionari o i loro eredi saranno diffidati ad eseguire le opportune riparazioni, rimettendo le cose allo stato normale.
- Non ottemperandosi nel termine assegnato, l'Amministrazione provvederà in modo conveniente a tutelare la sicurezza delle persone e l'estetica del Camposanto a spese del concessionario. Le parti demolite s'intenderanno passate in proprietà dell'Amministrazione senza obbligo di rimborso.
- Lo stesso diritto eserciterà l'Amministrazione nel caso in cui non sarà possibile diffidare il concessionario, o gli eredi, perchè irreperibili.
- Iscrizioni ed epigrafi.
- Art. 65. — Nessuna iscrizione o epigrafe può essere posta, nè cambiata, modificata, o tolta senza il consenso e la revisione dell'Amministrazione, alla quale dovranno presentarsi le copie in doppio.

- Diritto dovuto. Per la revisione e correzione è dovuta all'Amministrazione una tassa fissa, giusta la tariffa.
- Mezzi busti e medaglioni. Art. 66. — Non si permetteranno sui monumenti iscrizioni se non in memoria dei defunti ivi deposti.
Potranno esser posti sulle tombe medaglioni e mezzi busti di persone viventi a condizione che siano mantenuti scoperti.
- Oggetti funerari dei campi temporanei. Art. 67. — Alla scadenza degli otto anni per le sepolture temporanee si procederà alla rimozione dei segni funerari ed accessori posti sui rispettivi tumuli.
In tal caso le croci, le lapidette, le strisce di marmo, le colonnette, i monumenti e tutt'altro, rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, senz'obbligo di rimborso, e verranno, appena tolti, depositati in apposito locale, sotto la responsabilità dell'Ispettore Tecnico, o ceduti ad altri, a seconda le disposizioni degli Amministratori.
Tali segni funerari ed accessori, come tutt'altri materiali provenienti da demolizione, saranno destinati per l'abbellimento del Camposanto.

CAPITOLO IV.

Disposizioni interne di servizio.

- Orario per i seppellimenti. Art. 68. — Di regola i cadaveri trasportati al Camposanto potranno essere sepolti secondo gli orari del servizio mortuario Comunale.
- Licenze e bollette. Art. 69. — Non si farà inumazione o tumulazione di alcun cadavere, se prima non si esibisce al personale del Cimitero l'autorizzazione scritta dell'Ufficio di Stato Civile e la bolletta rilasciata dall'impiegato all'uopo addetto in Palermo all'Amministrazione del Camposanto.
- Mancanza di licenza. Art. 70. — Qualora venga presentato un cadavere al Camposanto per ordine di qualsiasi autorità, ma senza il permesso dell'Ufficio di Stato Civile, il Soprintendente deve tosto farlo deporre nella sala mortuaria, ed è obbligato farne subito rapporto al detto Ufficio ed all'Amministrazione per le opportune disposizioni, senza delle quali non può in alcun caso permetterne il seppellimento.
- Regola per la precedenza nei seppellimenti. Art. 71. — La seppellizione delle salme ha luogo secondo l'ordine di arrivo dei carri funebri al Camposanto. I cadaveri, il cui arrivo avviene dopo l'orario di chiusura del Camposanto vengono deposti nella camera mortuaria per essere seppelliti nelle prime ore del giorno seguente.
Qualora la parte interessata richieda che un feretro pervenuto al Camposanto dopo l'orario del servizio sia deposto nella chiesa solo al mattino seguente, può il Soprintendente accordarne il permesso, purchè il cadavere sia rinchiuso in cassa metallica saldata a fuoco. Per tale deposito è dovuto all'Amministrazione il diritto segnato in tariffa.
Nel caso poi la parte interessata desideri che siano celebrati i funerali nella chiesa *presenti cadavere*, può il Soprintendente permetterlo alle condizioni di sopra e previo il pagamento anticipato del diritto segnato in tariffa.
Le spese di qualunque sorta per i detti funerali sono a carico dei dolenti.

Documenti che deve presentare l'accompagnatore.

Art. 72. — Pervenuto il carro funebre al Camposanto l'accompagnatore deve presentare:

1°) l'autorizzazione di cui all'art. 6 del regolamento di polizia mortuaria e all'art. 69 del presente regolamento;

2°) la bolletta del pagamento eseguito all'Amministrazione di S. Orsola, giusta lo stesso art. 69 del presente regolamento.

Il Soprintendente, o chi per esso, è tenuto ad esaminare se i detti documenti siano in regola e se il nome e cognome indicato in ciascun feretro corrisponda esattamente a quello indicato nei medesimi documenti.

Risultando ogni cosa in regola, rilascia all'accompagnatore una dichiarazione di ricevuta dei cadaveri pervenuti, con l'ora dell'arrivo, per essere consegnata all'Ufficio necroscopico. Tale dichiarazione deve essere staccata da un bollettario a matrice.

Nel caso in cui i documenti di cui sopra non siano trovati in regola, è sempre rilasciata la ricevuta nel modo suddetto, ma i feretri sono depositati nella sala mortuaria ed in luogo separato per quel breve tempo che sarà necessario, perchè siano regolarizzati i documenti stessi.

Registro generale delle seppellizioni.

Art. 73. — Il Soprintendente, ai termini dell'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria, iscrive volta per volta sopra apposito registro tutte le indicazioni desunte dalla licenza, più il giorno e l'ora del seppellimento, il numero della sepoltura, il numero d'ordine, della bolletta di seppellimento, nonchè tutte le altre indicazioni prescritte dal citato art. 50.

È assolutamente proibito di aprire le casse chiuse contenenti cadaveri pervenuti al Camposanto, eccetto il caso in cui lo disponga l'Autorità giudiziaria.

CAPITOLO V.

Sorveglianza e Polizia.

Orario di apertura e chiusura del Camposanto.

Art. 75. — Il Camposanto è aperto al pubblico ogni giorno dalle ore 8,30 alle 16,30 con l'uscita protratta sino alle ore 17.00. Ciò salvo i provvedimenti eccezionali, che potranno essere adottati dall'Amministrazione secondo i casi.

Ingressi al Camposanto.

Art. 76. — Nel Camposanto il pubblico è ammesso dall'ingresso principale.

Gli operai e le vetture destinate al servizio funebre, nonchè i carri pel trasporto di materiali entreranno dall'ingresso secondario.

Divieto d'ingresso.

Art. 77. — Non è permesso entrare nel Cimitero in altro modo che a piedi *o con auto munite di pass*

È vietato l'ingresso alle persone con la pipa e col sigaro in bocca, alle persone che trovansi in stato di ubbriachezza o di esaltamento, o che sono vestite indecentemente.

È vietato l'ingresso ai ragazzi che non siano accompagnati da adulti. È altresì vietata l'introduzione di cani.

Contegno nel Camposanto.

Art. 78. — Nel Camposanto si dovrà serbare un contegno decoroso, astenersi dal fumare, dal fare rumori di qualsiasi sorta e dal commettere atti contrari alla decenza.

Non si devono disturbare i dolenti, che stanno in meditazione o in preghiera presso il sepolcro dei loro cari; non camminare in altri spazi che sui viali e sui sentieri a ciò destinati, non sedersi e non sdraiarsi sull'erba e sui monumenti, non guastare, nè sporcare, o deteriorare, o modificare in qualunque modo, i tumuli, i prati, i fiori, gli arbusti, i monumenti, le pietre, i segni funebri e qualunque oggetto infine, di cui è costituito il Camposanto, o che ne forma appendice.

I contravventori saranno invitati a contenersi nei modi convenevoli, ed, ove l'invito riesca inefficace, si faranno uscire immediatamente.

Saranno subito espulsi coloro che profferissero, o commettessero insulti verso i trapassati, o atti indecenti.

Ingresso dei carri.

Art. 79. — L'ingresso dei carri è limitato al servizio del Camposanto, o al trasporto di monumenti e materiali da costruzione, che non sia possibile introdurre altrimenti.

È vietato il passaggio dei carri di ogni dimensione e forma nelle stradelle che non abbiano la carreggiata inghiajata, nelle corsie e nel viale principale.

Per evitare dei guasti nei monumenti ed accessori ed anche come segno di rispetto alla dimora dei morti, è dato stretto obbligo agli imprenditori delle opere, e per essi ai conduttori dei carri tirati da animali, di guidare a piedi, camminando al passo lateralmente alla testa degli animali.

Divieto di copiare i monumenti.

Art. 80. — È proibito prender copia dei monumenti senza l'autorizzazione di chi soprintende al Camposanto e senza il permesso del concessionario della sepoltura a cui il monumento appartiene.

Divieto di chiedere mancie.

Art. 81. — Qualunque persona addetta al servizio del Camposanto non può chiedere retribuzione o mancia per qualsivoglia servizio da essa prestato.

Divieto ai salariati di accettare incarichi.

Art. 82. — Gli impiegati dell'Amministrazione non possono essere nè incaricati di assumere commissioni di qualsiasi natura relative ad oggetti funerari di cui si faccia commercio, nè ingerirsi in qualunque affare od impresa relativi a tutto ciò che riguarda al Camposanto.

Art. 83. — È vietato fermarsi nel Camposanto o avanti gli ingressi per vendere oggetti.

Art. 84. — Le erbe che cresceranno nel Camposanto saranno tagliate e tolte immediatamente.

Art. 85. — Gli avanzi delle corone, o dei fiori deposti sulle tombe saranno tolti dopo 48 ore dalla collocazione ed inceneriti entro il recinto del Camposanto.

Divieto di trasportare oggetti fuori del Camposanto.

Art. 86. — Nessun oggetto di qualsiasi natura può essere trasportato fuori dal Camposanto senza il permesso scritto dell'Ispettore tecnico.

Oltre al servizio di sorveglianza, tutto il personale addetto al servizio del Camposanto ha il dovere di vigilare e impedire che si contravenga al buon ordine ed a qualsiasi delle disposizioni regolamentari ri-

guardanti la disciplina e contemplate particolarmente nel presente Capitolo V.

Divieto di lavoro per la commemorazione dei defunti.

Art. 87. — In considerazione della maggiore affluenza dei visitatori al Camposanto nell'annuale commemorazione dei defunti, dal 25 ottobre fino al 3 novembre di ogni anno non sarà più permessa l'introduzione nel Camposanto di opere scultorie, di marmi, di pietre lavorate e di materiali da costruzioni; e dal 28 ottobre i concessionari dovranno far sospendere tutte le costruzioni ed opere, che non fossero ultimate, provvedendo a che l'opera sospesa non produca ingombro o pericolo.

La collocazione delle semplici lapidi sulle sepolture temporanee non sarà permessa nei giorni 30 e 31 ottobre, 1 e 2 novembre.

Registro per reclami.

Art. 88. — Nell'ufficio del Camposanto sarà tenuto a disposizione del pubblico un registro per gli eventuali reclami.

CAPITOLO VI.

Personale del Camposanto.

Art. 89. — Il personale stipendiato del Camposanto è il seguente:

- un dirigente dei servizi tecnici
- un Ispettore tecnico
- un vice Ispettore tecnico
- un soprintendente
- un v. soprintendente
- due geometri
- un I arch. dattilografo
- cinque sorveglianti
- un elettricista
- un aiuto elettr.
- un custode notturno
- quattro necrofori
- un inserviente
- quattro giardinieri
- nove pulizieri
- un conduttore forno inceneritore
- due muratori
- un sacrista
- uno scaccino
- un cappellano.

Gli stipendi rispettivi risultano dalla tabella allegata al regolamento amministrativo.

Ispettore Tecnico.

Art. 90. — All'Ispettore tecnico sono affidate le seguenti mansioni:

a) Vigilare affinchè si mantenga l'esatto tracciato delle fosse, si conservino tutte col loro cumulo a displuvio in buono stato e si ottemperi a tutte le prescrizioni ad esse relative;

- b)* Esaminare le domande di permessi per lapidi, monumenti, cappelle e cripte private, riferendone agli Amministratori;
- c)* Destinare le aree per la costruzione delle sepolture gentilizie e delle tombe in genere;
- d)* Designare e staccare i lotti di terreno che si concedono ai privati per costruzioni di tombe, attenendosi alle buone regole di euritmia e di edilizia;
- e)* Vistare tutti gli originali contratti di concessione prima che siano firmati dalle parti e dagli Amministratori, essendo di sua speciale competenza e responsabilità ciò che riguarda i particolari tecnici;
- f)* Progettare e dirigere tutte le opere murarie ed accessorie, le opere stradali e quant'altro si esegua entro il Camposanto per conto e cura dell'Amministrazione;
- g)* Vigilare a che tutte le opere costruite per conto di privati corrispondano ai disegni approvati e alle norme regolamentari;
- h)* Osservare e riferire su tutte le riparazioni ed opere di ripristino che possono occorrere alle lapidi, monumenti, cappelle, cripte ed opere murarie qualsiasi per conto di privati o della Amministrazione;
- i)* Raccogliere e conservare i disegni delle cripte, monumenti, cappelle, ecc. dei privati;
- k)* Eseguire sui tipi planimetrici delle diverse sezioni del Camposanto tutte le variazioni che si verificheranno per le avvenute concessioni;
- l)* Vigilare a che tutte le opere di manutenzione e riparazione siano eseguite a norma dei capitoli, delle prescrizioni regolamentari e delle regole d'arte;
- m)* Eseguire nell'interesse dell'Amministrazione le liquidazioni ed i collaudi, nonchè le consegne e riconsegne agli imprenditori di opere;
- n)* In genere curare e sorvegliare che le disposizioni del presente regolamento riferentisi alla parte tecnica e a quella di cui all'articolo 67 siano rigorosamente osservate;
- o)* Riferire mensilmente all'Amministrazione sullo stato dei lavori in corso di esecuzione, sul numero di fosse temporanee e sepolture gentilizie;
- p)* Prendere accordi col Soprintendente e col vice Soprintendente per quanto riflette il movimento mortuario, e cioè esumazione di fosse ed abolizione delle stesse.

Ufficio di Soprintendenza.

Art. 91. — L'ufficio di soprintendenza locale del Camposanto adempie tutte le incombenze che il regolamento di polizia mortuaria affida ai custodi del Camposanto e che gli sono demandate dal presente regolamento. Ha la responsabilità di tutto il servizio.

A esso sono specialmente affidati i seguenti incarichi:

- a)* Sorvegliare affinchè il personale addetto al servizio del Camposanto adempia regolarmente ai suoi doveri;
- b)* Sorvegliare specialmente a che il trasporto di ciascun cadavere

al posto di sepoltura, la inumazione e tumulazione si facciano sempre con attenzione e riguardo.

Nelle inumazioni dovrà ogni volta verificare le dimensioni delle fosse;

c) Dovrà conservare in apposita cartella, ordinati per materia ed in serie di data, gli ordini, avvisi ed istruzioni dell'Amministrazione e deve tenere accuratamente le minute delle relazioni, richieste e lettere loro spedite;

d) Dovrà tenere al corrente:

- 1) un registro generale, nel quale saranno scritturati per ordine tutti i cadaveri che entrano nel Camposanto;
- 2) un registro per ordine alfabetico di tutti i sepolti nelle fosse temporanee, siano adulti o bambini, con l'indicazione del numero d'ordine annuale, della data d'inumazione, del nome, cognome, ed età del defunto, del luogo del seppellimento (piano, sezione e numero) del numero della bolletta dell'ufficio centrale di Palermo;
- 3) Il registro delle sepolture di famiglia e dei fossi perenni individuali, con l'indicazione della data di ciascuna tumulazione, del nome, cognome ed età dei defunti;
- 4) Il registro delle lapidi e dei monumenti eretti nel Camposanto con l'indicazione precisa del luogo e della data della collocazione;
- 5) Il registro delle seppellizioni negli ossari privati con le rispettive date e con l'indicazione del nome, cognome, paternità, epoca del decesso e sepoltura di provenienza di coloro cui le ossa appartengono e del sito preciso della celletta;

e) Il Soprintendente una volta per settimana deve inviare all'Ufficio centrale:

- 1) Il numero delle sepolture temporanee occupate nella settimana e la nota degli oggetti che vi furono collocati;
- 2) la nota nominativa delle tumulazioni in sepolture gentilizie e fossi perenni;
- 3) la nota nominativa delle inumazioni e tumulazioni eseguite nelle sepolture delle Congregazioni;
- 4) la nota nominativa delle esumazioni e il luogo di nuovo deposito;

f) Qualora, arrivati i cadaveri al Camposanto il Soprintendente o il vice Soprintendente rilevi qualche errore o differenza nelle indicazioni dei documenti dovrà sospenderne il seppellimento, farli deporre nella sala mortuaria e subito informarne per iscritto l'Amministrazione, da cui attenderà gli opportuni provvedimenti;

g) Nei casi di esumazione il Soprintendente curerà personalmente che non vengano toccati, smossi e molto meno messi allo scoperto i feretri vicini a quelli che devono essere disseppelliti.

Nelle esumazioni di cadaveri che debbono essere trasportati fuori dal Camposanto il Soprintendente assisterà, oltrechè al disseppellimento, al nuovo incassamento e ne farà consegna formale all'Ufficio sanitario incaricato della traslazione, il quale dovrà firmare l'atto di consegna.

Il Soprintendente ha alla sua dipendenza un vice Soprintendente, che lo coadiuva in tutti i doveri, di cui al presente articolo, ed in sua assenza ne fa le veci. L'orario di servizio presso il Camposanto, da

prestarsi tutti i giorni dal Soprintendente o dal vice Soprintendente, decorre dalle ore 8 alle 17, con 3 ore di intervallo, salvo ad osservare un maggior orario, se per ragioni di servizio la loro presenza è necessaria. L'orario d'intervallo dovrà essere regolato in modo che in mancanza dell'uno, sia presente l'altro, al Camposanto.

Art. 92. — Al Cappellano della Chiesa di S. Spirito sono affidate tutte le incombenze relative al culto e alle funzioni religiose.

Egli deve specialmente:

a) Risiedere al Camposanto in tutte le ore in cui la sua presenza sarà necessaria per la benedizione dei cadaveri nell'atto della loro deposizione nelle sepolture;

b) Celebrare ogni giorno la messa nella Chiesa del Camposanto in suffragio di tutti i defunti sepoltivi, percependo, oltre lo stipendio, le elemosine all'uopo stabilite sul bilancio del Camposanto;

c) Far celebrare tante messe nella Chiesa stessa, quante ne comportano le elemosine ivi raccolte, dandone conto all'Amministrazione;

d) Celebrare tutte le funzioni religiose che occorrono nel Camposanto e quelle che richiedono i fedeli, attenendosi per queste ultime alla tabella speciale di emolumenti e rimborso delle spese, che dovrà essere approvata dall'Amministrazione ed affissa all'ingresso del Camposanto;

e) Custodire e tenere in ordine gli arredi sacri che gli saranno dati in consegna.

Art. 93. — Ai sorveglianti è affidata la custodia dell'ingresso principale e dell'ingresso secondario. Essi devono saper leggere e scrivere.

Sono alla diretta dipendenza del Soprintendente e del vice Soprintendente e non devono mai allontanarsi dal Camposanto senza il permesso dei medesimi. Tale permesso dovrà limitarsi ai casi di assoluta necessità, provvedendo, sia pure per brevissimo tempo, alla sostituzione.

È vietato al sorvegliante dell'ingresso principale:

a) Di lasciare depositare attrezzi, lapidi e qualunque altro oggetto nel locale di sua abitazione;

b) Di sciorinare biancheria ed altro nel recinto del Camposanto;

c) Di tenere e allevare animali domestici di qualunque specie.

È vietato ai sorveglianti:

a) Di accettare da privati incarichi di qualsiasi sorta;

b) D'ingerirsi per qualsiasi ragione in affari estranei alla loro mansione.

Art. 94. — Nelle ore in cui il Camposanto è aperto al pubblico i sorveglianti devono vestire l'uniforme fornita dall'Amministrazione.

Essi non permetteranno l'introduzione nel Camposanto di oggetti estranei al servizio del medesimo e non ne lasceranno asportare alcun oggetto, senza il permesso dell'Ispettore tecnico, del Soprintendente o del vice Soprintendente.

Dovranno vigilare in modo speciale che non vengano portati fuori dal Camposanto i fiori e le ghirlande deposte sulle sepolture, o i fusti delle ghirlande.

Essi non faranno entrare le persone che si presentassero nei modi vietati dall'art. 77 e faranno rigorosamente osservare tutte le prescri-

zioni del Regolamento che riguardano specialmente l'accesso al Camposanto.

I sorveglianti sono obbligati a coadiuvare, compatibilmente alle loro mansioni, le persone addette al servizio del Camposanto nel disimpegno delle loro incombenze.

Mezz'ora prima della chiusura del Camposanto, il portinaio dell'ingresso principale, ne darà avviso con la campana e da quel momento da nessuno dei due ingressi dovrà permettere l'accesso ad alcuna persona.

All'ora stabilita entrambi i portinai chiuderanno gli ingressi e si accerteranno che nessuno sia rimasto dentro il Camposanto.

Seppellitori.

Art. 95. — Il servizio dei seppellimenti, tanto nei campi temporanei, che nelle sepolture gentilizie, o nei fossi individuali privati, è affidato ad appositi seppellitori o necrofori.

Essi nella esecuzione dei servizi loro affidati dipendono direttamente dal Soprintendente o dal vice Soprintendente, che dirige e sorveglia ogni lavoro inerente al servizio funebre e di polizia mortuaria.

È proibito ai seppellitori d'incaricarsi per conto di terzi della coltivazione di piante o di qualunque altro lavoro ad altri affidato, giusta il disposto dell'art. 82 del presente Regolamento.

Art. 96. — I servizi che essi debbono prestare sono i seguenti:

- a) Il trasporto delle salme nel recinto del Camposanto;
- b) La esumazione dei cadaveri nei casi autorizzati;
- c) Le inumazioni dei cadaveri o il loro deposito in tutt'altri sepolcri;
- d) Lo sgombrò delle fosse ed il trasporto delle ossa negli ossari;
- e) L'abbruciamento dell'erba, nonchè l'incenerimento dei resti di feretri ed indumenti;
- f) La pulizia del Camposanto, della Chiesa, dei locali di ufficio e della Sala mortuaria;
- g) Tenere sempre in ordine i gabinetti di decenza nell'interno del Camposanto;
- h) L'accompagnamento nella galleria sotterranea di coloro cui sarà stato concesso analogo permesso dal Soprintendente o dal vice Soprintendente;
- i) Occorrendo per un tempo limitato un servizio di sorveglianza agl'ingressi, pei quali i portinai siano eventualmente insufficienti o in qualunque modo impediti, è obbligo dei necrofori di prestarsi a sostituirli;
- k) Compatibilmente coi loro servizi speciali, dovranno coadiuvare le persone addette alla custodia del Camposanto nell'adempimento dei loro incarichi;

l) In generale devono eseguire tutte quelle incombenze che in materia di polizia mortuaria e per le esigenze del servizio fossero ordinate dal Soprintendente o dal vice Soprintendente.

Ogni mattina all'apertura del Camposanto devono trovarsi pronti per ricevere i cadaveri, scaricarli e trasportarli nei luoghi assegnati o nella Sala mortuaria.

Non possono assentarsi dal Camposanto senza il permesso del Soprintendente o del vice Soprintendente, essendo loro obbligo di ritirarsi alla chiusura del Camposanto.

Ogni giorno, terminato il seppellimento dei cadaveri, attendono a coadiuvare i giardinieri nel ripulimento dei viali e passaggi, togliere l'erba che cresce sulle sepolture gentilizie e nei campi sotterranei e in generale in tutti i servizi di simile natura, che loro vengono ordinati.

Giardinieri.

Art. 97. — Al servizio del Camposanto ed all'immediata dipendenza dell'ufficio di Soprintendenza sono addetti appositi giardinieri.

Gli obblighi dei giardinieri sono:

a) Curare, zappare, concimare, potare, irrigare e rinnovare le piante da fiori nelle aiuole e i rampicanti aderenti ai muri, formare e mantenere in perfetto stato le bordure dei viali ed i tappeti verdi, riprodurre continuamente i cipressi e sostituire quelli mancanti;

b) Eseguire nelle nuove aree, che in avvenire potranno essere unite al Camposanto, tutte quelle piantagioni di bordure, rampicanti, alberi ed altro, che saranno loro ordinati dall'Ispettore tecnico, come ancora estirpare e trasportare nei luoghi designati alberi e piante;

c) Tagliare l'erba che cresce nei campi temporanei e nelle sepolture private di tutto il Cimitero e trasportarla nei pressi del forno per essere bruciata;

d) Mantenere col loro cumulo a displuvio i rialzi di terra sui fossi temporanei;

e) Tenere sempre in lodevole stato di pulizia i grandi e piccoli viali e i passaggi, ed in generale eseguire tutte quelle incombenze che loro saranno ordinate dall'Ispettore o dal Soprintendente, o dal vice Soprintendente per mantenere sempre in ottimo stato di nettezza le singole parti del Camposanto.

Art. 98. — È vietato ai giardinieri di fare commercio dei fiori e delle piante del Camposanto.

I giardinieri non potranno allontanarsi dal Camposanto senza permesso.

Ad eccezione degli utensili per l'irrigazione, che saranno forniti dall'Amministrazione, ogni altro arnese loro occorrente sarà acquistato o riparato da loro stessi senza diritto a compenso.

È proibito ai giardinieri di accettare dai privati incarichi per servizi estranei alle loro mansioni.

CAPITOLO VII.

Disposizioni Generali.

Art. 99. — Le inumazioni, tumulazioni ed esumazioni dentro il Camposanto di S. Spirito dovranno essere compiute dal personale dipendente dall'Amministrazione del Camposanto.

Servizio funebre da eseguirsi dal personale del Camposanto.

I concessionari di sepoltura non potranno quindi per nessuna ragione adibire per tali servizi l'opera di personale estraneo.

Art. 100. — Se alcuno del personale del Camposanto manca al proprio dovere, il Soprintendente dovrà subito farne rapporto all'Amministrazione per gli opportuni provvedimenti.

Art. 101. — Le mancanze dei seppellitori, dei giardinieri e dei sorveglianti saranno punite secondo la gravità con l'ammonizione, con multa, con la sospensione dello stipendio e col licenziamento.

Le punizioni saranno deliberate dall'Amministrazione.

Art. 102. — Ai seppellitori, ai giardinieri e ai sorveglianti l'Amministrazione fornirà il vestiario uniforme, che essi dovranno sempre indossare nelle ore di servizio.

Art. 103. — I diritti ed i doveri di tutto il personale del Camposanto di S. Spirito saranno pure regolati, oltre che dal presente Regolamento, dal Regolamento interno d'Amministrazione delle Opere Pie riunite di S. Orsola.

Art. 104. — L'Ispettore tecnico, il Soprintendente o il vice Soprintendente dovranno informare l'Amministrazione di qualunque incidente si verifichi nel servizio del Cimitero.

Art. 105. — Gli appaltatori di opere adibiti dai concessionari di terreno o di sepoltura non potranno in nessun caso iniziare opere di costruzione, sistemazione o riparazione di sepolture per conto di privati, se prima non si saranno provvisti della relativa licenza rilasciata dall'Ispettore tecnico, la quale sarà consegnata all'ufficio del Soprintendente.

Art. 106. — All'infuori dell'Ispettore tecnico non è permesso ad altri di assegnare e staccare le aree di terreno che si concedono ai privati e quelle ove si costruiscono le tombe a cura dell'Amministrazione, essendo questa incombenza di indole esclusivamente tecnica e coordinata ai criteri di un unico piano di distribuzione delle sepolture e dei monumenti.

Art. 107. — Nel regolare la concessione delle zone disponibili di terreno l'Ispettore tecnico dovrà evitare, per quanto è possibile, l'abbattimento degli alberi di cipresso che contribuiscono all'ornamento ed al decoro del sacro luogo.

Art. 108. — I concessionari di terreno o di sepolture non potranno in nessun caso cedere o alienare ad altri, in tutto o in parte, i loro diritti sul terreno o sulle sepolture concesse, o da loro stessi fatte costruire.

Vestiario al basso personale.

Diritti e doveri del personale.

Incidenti nel servizio.

Licenza per lavori.

Distacchi delle aree di terreno.

UFFICIO TECNICO